

LA GIUNTA

Visti:

- la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell'articolo 4, co. 1, della richiamata legge;
- il decreto interministeriale lavori pubblici – finanze del 5 marzo 1999, pubblicato sulla G.U. del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67 con il quale sono stati definiti, sulla base dei contenuti della citata Convenzione nazionale, criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'articolo 2, co. 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- il decreto interministeriale infrastrutture e trasporti – economia e finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato sulla G.U. del 11 aprile 2003, serie generale, n. 85, con il quale sono stati definiti, in mancanza di un unico accordo tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori, criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipulazione dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, co. 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge;
- il decreto interministeriale Infrastrutture e trasporti – economia e finanze del 14 luglio 2004, pubblicato sulla G.U. del 12 novembre 2004, serie generale, n. 266;

Rilevato che, con deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 8 febbraio 2005, era stato recepito l'accordo siglato in data 26 gennaio 2005 e fino ad oggi vigente;

Considerato che, a seguito del mutamento delle condizioni del mercato immobiliare, nonché delle intervenute modificazioni legislative in materia, si è ritenuto opportuno riconvocare le parti interessate per procedere alla revisione dell'accordo precedente;

Dato atto che le parti hanno concordato di modificare le misure minime e massime previste per ciascuna zona, riducendo tali misure per una percentuale pari al 6% circa rispetto ai valori fissati nel precedente accordo, pur considerando l'incremento ISTAT da gennaio 2006, andando ad incidere sul contenuto dell'allegato 2 dell'Accordo precedente;

Considerato che tali modifiche costituiscono revisione formale dell'accordo, sulla base di quanto indicato nell'accordo stesso al punto "Revisione dell'accordo": *"Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale, e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il comune deliberi aliquote I.C.I. specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della Legge 431/1998 o intervengono consistenti variazioni delle condizioni del mercato locale delle locazioni o quando le si ritenga necessario"*.

Preso atto del verbale di revisione dell'Accordo che, in data 1 marzo 2006, è stato sottoscritto dalle seguenti associazioni maggiormente rappresentative della proprietà e degli inquilini:

Organizzazione	Rappresentata da
A.S.P.P.I. Associazione Sindacali Piccoli Propriet. Immobil.	Teresio Lamberti
A.P.P.C. Associazione Piccoli Proprietari Casa	Maurizio Donetti
U.P.P.I. Unione Piccoli Proprietari Immobiliari	Antonella Valenza
CONFEDILIZIA	Delega a favore del sig. Donetti
UNIONCASA	Adalberto Nata
C.G.I.L. – SUNIA	Francesco Occelli
C.I.S.L. - S.I.C.E.T.	Rinaldo Olocco – Daniele Racca
U.I.L. – U.N.I.A.T	Delega a favore del sig. Olocco

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-Educativo - Peruzzi Dr. Renato, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di prendere atto del testo del verbale dell'incontro tra le associazioni maggiormente rappresentative della proprietà e degli inquilini, verbale che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che tale verbale costituisce revisione formale dell'accordo territoriale siglato, ai sensi dell'art. 2, co. 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in data 26 gennaio 2005 con presa d'atto della Giunta Comunale nella seduta del 8 febbraio 2005 con provvedimento n. 15;
- 3) di dare atto che responsabili dell'esecuzione del presente provvedimento sono i sig.ri Osvaldo Milanese – settore Socio educativo e Nadia Giletta – settore Tributi per quanto di rispettiva competenza.